



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 26.06.2018 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del Consigliere Federale e responsabile manifestazioni nazionali bocchette sig. DE CESARI Loris segnalazione relativo alla Gara denominata Poule Supplementare Master svoltasi al Palazzetto dello sport di Cervia in data 27.05.2018;
- nella segnalazione si comunicava che “[omissis] il giocatore Fabio Corradini del csb Molinella di Bologna non si è presentato ala poule supplementare per la promozione a Master bocchette il 27 maggio 2018 alle ore 16,00 a Cervia e non ha informato e giustificato la sua assenza [omissis]”.

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che “Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale “;
- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione,

“[omissis] della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione, nonché dall’intensità dell’atteggiamento psicologico”;

- l’art. 25 del vigente Regolamento di Giustizia prevede: *“[omissis] l’atleta che iscritto ad una manifestazione, non si presenti, senza documentato e valido motivo è soggetto [omissis] la sanzione è aumentata qualora l’Atleta [omissis] 3) abbia partecipato lo giorno ad altra manifestazione”;*
- gli atteggiamenti denunciati nel referto sono di per sé gravemente violativi sia dell’art. 25 che del principio generale sancito dall’art. 1, Il comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S.,;
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.


*

Le risultanze documentali relative ai comportamenti dell’atleta CORRADINI Fabio, così come chiaramente riportate nei documenti agli atti di questo procedimento, denunciano un comportamento non tollerabile degli Atleti tesserati alla FIBIS.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal giocatore CORRADINI Fabio durante la competizione sportiva nonché poco consoni ad un atleta iscritto ad una federazione sportiva.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte dell’atleta CORRADINI Fabio nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l’atleta CORRADINI



Fabio ha contravvenuto al precetto previsto dall'art. 25 Reg. Giust. nonché alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva [omissis]”*, nonché alla violazione dell'art. 25 e 33 del Nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il predetto Regolamento prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore CORRADINI Fabio.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 25 - 44 - 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;


il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore CORRADINI Fabio al pagamento dell'ammenda di € 200,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.;

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato CORRADINI Fabio la sospensione per giorni 40 (quaranta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta CORRADINI Fabio nelle competizioni in cui si è verificato il fatto denunciato.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending upwards from the right side.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta CORRADINI Fabio di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della F.I.Bi.S.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FBiS al recupero coattivo dei premi consegnati ai predetti atleti, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato CORRADINI Fabio ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 13 luglio 2018

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

